

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1013

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati AMADEI GIUSEPPE e CARIGLIA

*Presentata il 25 febbraio 1964*

Abolizione delle trattenute  
di cui all'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Corte costituzionale con sentenza n. 65 del 10 maggio 1963 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, che stabiliva:

«La disposizione dell'articolo 12 sopra citato, con i limiti di cui al comma precedente, si applica altresì ai pensionati il cui trattamento di pensione sia a carico di forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Le somme trattenute sono accreditate alle rispettive gestioni ».

In tal modo il secondo comma introduceva nel sistema dei trattamenti di pensione a carico di «forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti», che prima non conoscevano una siffatta limitazione del diritto dei beneficiari, una norma nuova.

D'altra parte la legge delega del 4 aprile 1952, n. 218, in virtù della quale venne emanato l'impugnato articolo 25 riguarda la sola assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e non le forme obbligatorie di previdenza designate come «sostitutive» di tale assicurazione.

Pertanto, per effetto di tale sentenza, a partire dal giorno successivo alla pubblica-

zione della decisione sulla *Gazzetta Ufficiale*, non deve essere più eseguita la trattenuta del quarto della pensione o della retribuzione se inferiore, fino ad ora operata in esecuzione della norma dichiarata illegittima, nei confronti dei pensionati al lavoro, titolari di pensione liquidata a carico dei fondi di previdenza sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria gestiti dall' I. N. P. S. e cioè: fondi di previdenza per il personale addetto alla gestione delle imposte di consumo, fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi telefonici, fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende elettriche.

Per quanto riguarda, invece, i pensionati della Cassa nazionale della previdenza marinara, e del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, nonché del fondo di previdenza per il personale dipendente da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, nonché, infine, per tutti i pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle gestioni speciali di dette assicurazioni, la sentenza non produce alcun effetto in quanto che la trattenuta per i pensionati al lavoro è disciplinata da norme autonome.

In particolare, per i pensionati dell'assicurazione obbligatoria, vige tuttora il disposto

di cui all'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e l'articolo 6, commi 2 e 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, nonché l'ultimo comma dell'articolo 2 e dell'articolo 10 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Sembra equo evitare l'ingiusta disparità di trattamento che si verrebbe a verificare tra categorie aventi gli stessi diritti, e pertanto,

in attesa che il grande tema della riforma della previdenza venga affrontato dal Parlamento, proponiamo che per tutti i pensionati citati nella proposta non vengano più applicate le trattenute attualmente previste per i pensionati che continuano a prestare opera retribuita alle dipendenze di altri.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1964, ai pensionati della Cassa nazionale della previdenza marinara e del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, nonché del Fondo di previdenza per il personale dipendente da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, nonché, infine, per tutti i pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle gestioni speciali di detta assicurazione, non si applicano le trattenute di cui all'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

### ART. 2.

Le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate.